



Comune di Campiglia Marittima

ORDINANZA del DIRIGENTE

Settore: Settore 2

Numero **88** del 12/06/2023

OGGETTO: Viabilità esterna ZTL del Capoluogo di Campiglia Marittima. Regolamentazione temporanea della circolazione veicolare ed estensione delle aree di sosta riservate ai veicoli dei residenti in tratti di strade e aree pubbliche in aggiunta al numero degli stalli già istituiti, dal giorno 15/06/2023 sino al 15/09/2023.

IL Responsabile del Settore

Il Responsabile della Polizia Municipale

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 dell' 08/06/2023 con la quale è stato confermato il periodo di vigenza per l'anno 2023 della Zona a Traffico Limitato (ZTL) del Capoluogo di Campiglia Marittima (LI), dal 15/06/2023 al 15/09/2023, aggiornato con nuove fasce orarie, coincidente con l'area del "centro storico" del Capoluogo circoscritta dalla vecchie mura, con modifica delle aree di sosta perimetrali esterne alle mura con riserva dei veicoli ai residenti;

RILEVATO che nella deliberazione anzidetta si è considerato il numero considerevole di autorizzazioni rilasciate nel corso degli anni ai residenti all'interno del centro storico, come da disciplinare della ZTL, per i quali sono state riservate delle aree di sosta perimetrali esterne alle mura per i veicoli, i cui stalli sono però in numero inferiore alle richieste per i quali ne è stata individuata l'estensione, nei diversi tratti di strada e aree pubbliche, per aumentarne il numero dei disponibili;

RITENUTO di dover aumentare il numero degli stalli veicolari riservati ai residenti per soddisfare le esigenze in ordine alle autorizzazioni in essere;

RILEVATO che sono stati individuati ulteriori stalli di sosta dei veicoli riservati ai residenti in Via Vittorio Veneto fino al civico 7 di Piazza della Vittoria, in aggiunta a quelli già presenti, nonché in Via della Libertà, nel tratto dal civico n. 25 fino al civico n. 27;

RILEVATO altresì che sono stati individuati ulteriori stalli di sosta dei veicoli riservati ai residenti nell'area comunale posta sulla parte Nord-Est di Viale Mussio, ex campo di calcetto, identificata catastalmente al foglio n. 24, particelle 543 e 544, già sperimentata quale area a parcheggio nell'anno precedente (delibera di G.C. n. 100 del 13/07/2022);

Considerato che, sulla base delle passate esperienze, le aree di parcheggio disponibili non sono sufficienti a consentire la sosta di tutti i veicoli che prevedibilmente affluiranno

nel Capoluogo in concomitanza delle manifestazioni previste nel periodo sopra indicato e ritenuto di procedere ad un aggiornamento e revisione degli stalli sosta dei veicoli finora riservati ai residenti in presenza di quelli che sono stati individuati ad integrazione;

Tenuto presente inoltre, che la Zona Traffico Limitato (ZTL), in vigore nel Capoluogo dalle ore 17:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 00:00 alle ore 24:00 dei giorni festivi, nel periodo compreso tra il 15/06/2023 e il 15/09/2023, con transito consentito ai soli autorizzati, prevede l'interdizione assoluta del traffico veicolare nel centro storico dalle ore 20:00 alle ore 24:00;

Attesa la necessità di modificare temporaneamente, come ogni anno, la viabilità perimetrale al centro storico, al fine di rendere più scorrevole e sicura la circolazione cercando, nel contempo, di reperire ulteriori stalli di sosta veicolare;

Considerata pertanto l'opportunità di realizzare un unico "anello" viario percorribile a senso unico di circolazione secondo la direzione di marcia Via Vittorio Veneto, Via della Libertà, Viale Guerrazzi e Viale Mussio, rendendo più fluido e scorrevole il traffico e aumentando, di fatto, il numero degli stalli disponibili, consentendo, ove possibile, lo stazionamento dei veicoli su ambo i lati delle vie sopraindicate;

Al fine di evitare incidenti a persone o danni a cose, nonché consentire il regolare svolgimento del complesso delle iniziative che si intendono svolgere all'interno del perimetro delle mura del Capoluogo interessate alla ZTL in parola;

Visto il D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e il D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

Visto, in particolare l'art. 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni e modificazioni, con il quale si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Richiamato il Decreto n° 13 del 15/06/2022, con il quale il Sindaco di Campiglia M/ma ha conferito al Dott. Giacomo Guatteri, l'incarico temporaneo di Responsabile/Comandante del Servizio Polizia Municipale;

Visto il provvedimento dirigenziale del Settore 2 del Comune di Campiglia Marittima n. 13 del 31/03/2023 ad oggetto: "Delega di funzioni dirigenziali al Comandante / Responsabile della Polizia";

Richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 22 del 09/06/2023, ad oggetto: "Nomina Vicecomandante del Funzionario (ex categoria D) Dott. Corrado Cianchi";

Visto:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle funzioni della dirigenza;
- il vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;

ORDINA

Per i motivi in premessa riportati, dalle ore 17:00 di giovedì 15 giugno 2023 alle ore 08:00 di venerdì 15 settembre 2023, il traffico veicolare nelle vie perimetrali esterne al centro storico del Capoluogo, viene regolamentato come segue:

a) è istituito il senso unico di marcia nelle vie sotto elencate:

- in Viale F. Guerrazzi, con direzione di marcia consentita verso Viale Mussio;
- nel tratto di Viale Mussio compreso tra l'intersezione con Via XXV Luglio e l'accesso all'area di parcheggio sottostante il "Teatro comunale", con direzione consentita verso Via di San Vincenzo;

b) nelle medesime strade, viene consentita la sosta veicolare senza limiti di tempo con le seguenti modalità:

- in Viale F. Guerrazzi, anche sul lato sinistro (Ovest), considerato il senso di marcia consentito eccetto i tratti in cui vige specifico divieto;
- in Viale Mussio, su ambo i lati, eccetto i tratti in cui vige specifico divieto;

c) di fronte all'area di parcheggio sottostante il "Teatro comunale" è individuata un'area, delimitata sulla sede stradale con apposita segnaletica orizzontale, riservata allo stazionamento dei cassonetti della nettezza urbana e/o raccolta differenziata, all'interno della quale la sosta veicolare è vietata con rimozione coatta.

Istituire una zona di divieto di sosta veicolare, eccetto residenti autorizzati, dalle ore 17:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 00:00 alle ore 24:00 dei giorni festivi, nel periodo compreso tra il 15/06/2023 e il 15/09/2023:

- in Via Vittorio Veneto fino al civico n. 7 di Piazza della Vittoria, in aggiunta a quelli già presenti in Via Vittorio Veneto, sul lato Nord (in adiacenza alle mura) presso la "Porta di Ribellino", nel tratto dalla rampa d'intersezione della S.P. 20 fino a Piazza della Vittoria (fronte Via di Ribellino), nonché confermare il divieto di sosta veicolare, eccetto residenti autorizzati, di quelli già istituiti in Via Vittorio Veneto, nel tratto dal civico n. 1/b al civico n. 9;
- in Via della Libertà, nel tratto dal civico n. 25 fino al civico n. 27;
- in Viale Mussio, nell'area comunale posta sulla parte Nord-Est di Viale Mussio, ex campo di calcetto, identificata catastalmente al foglio n. 24, particelle 543 e 544, per n. 28 stalli di sosta;

all'accesso all'area di parcheggio in parola:

- l'istituzione del senso unico alternato nella porzione d'area da Viale Mussio per metri 20 con precedenza ai veicoli "in uscita" dal parcheggio;
- l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare precedenza (Stop) e la contestuale istituzione dell'obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita dalla suddetta area di parcheggio;

per i veicoli percorrenti Viale Mussio con direzione Est-Ovest:

- l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto e la contestuale istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h nel tratto prospiciente e in presenza dell'accesso (a destra) dell'area del parcheggio suddetto;
- confermare il divieto di sosta veicolare, eccetto residenti, nel periodo e nelle fasce orarie sopra indicati, nei seguenti parcheggi pubblici:
 - in Viale Mussio, c.d. "sotto Rocca", primo parcheggio nell'area attigua, lato monte, al di sotto a Via XXV Luglio;
 - in Viale Mussio, c.d. "sotto Teatro", nell'area di parcheggio attigua, lato monte, sotto la struttura adibita a teatro comunale.

Disporre la revoca delle precedenti disposizioni se in contrasto con il presente provvedimento.

Il Dirigente del Settore 3 "Assetto del Territorio" è incaricato di far predisporre la posa in opera della dovuta segnaletica di pericolo, di obbligo, di divieto e di indicazione su consulenza della Polizia Municipale.

Gli inadempienti saranno passibili delle sanzioni previste dalla Legge.

Gli Organi di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati di fare rispettare quanto disposto con la presente ordinanza.

AVVERTE

-che il responsabile del procedimento è il Responsabile pro tempore, Vicecomandante, del Servizio Polizia Municipale Dott. Corrado Cianchi;

-che il presente provvedimento può essere impugnato, entro 60 giorni dalla pubblicazione, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Telematico ai sensi di legge.

La presente ordinanza è firmata digitalmente dal Responsabile pro tempore, Vicecomandante, del Servizio Polizia Municipale in virtù del provvedimento dirigenziale riportato in premessa.

Il Vicecomandante della Polizia Municipale
(Dott. Corrado Cianchi)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore 2
(Guatteri Giacomo)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.